

*Ufficio Studi, massimario e formazione  
della Giustizia amministrativa*

**LA SENTENZA AMMINISTRATIVA  
TRA SCRITTURA E ARGOMENTAZIONE**

**IL GIUDICE CIVILE E LA REDAZIONE  
DELLA SENTENZA**

*Francesco Oddi  
Presidente di sezione del Tribunale di Roma*

Consiglio di Stato. Roma, 10 giugno 2019

## IL GIUDICE CIVILE E LA REDAZIONE DELLA SENTENZA

### *Tre capisaldi per la sentenza civile.*

Nelle più recenti pronunce di legittimità e negli interventi dei soggetti che hanno responsabilità organizzative e/o di indirizzo dell'attività giurisdizionale il tema della redazione della sentenza civile (ma il discorso vale per qualsiasi provvedimento che definisce il giudizio, indipendentemente dalla forma esteriore che assume), si è polarizzato su tre aspetti specifici: 1. la motivazione minima, costituzionalmente richiesta; 2. la chiarezza e la sinteticità quali canoni essenziali del provvedimento; 3. il corretto uso del linguaggio giuridico.

Si tratta di veri e propri capisaldi di cui l'atto terminale del giudizio non può essere sprovvisto. Ognuno di essi risponde a specifici principi costituzionali espressi che, da diverse prospettive, convergono tutti nella finalità di assicurare la legittimità dell'esercizio della funzione giurisdizionale: l'obbligo della motivazione (art. 111, comma sesto, Cost.); l'esercizio del diritto difesa (art. 24 Cost.) e la ragionevole durata del processo (art. 111, comma secondo, Cost.); l'amministrazione della giustizia in nome del popolo (art. 101 Cost.) .

### *Il "minimo costituzionale" della motivazione.*

I provvedimenti giudiziari sono soggetti all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dagli art. 132, comma secondo, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché dall'art. 281-*sexies* c.p.c. per la sentenza contestuale alla discussione e dall'art. 429 c.p.c per le controversie soggette al rito lavoro.

Anche le recenti riforme che individuano nell'ordinanza il modello provvedimento che definisce il giudizio civile (art. 42 c.p.c. per la competenza; art. 702-*bis* c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione; art. 348-*bis* e 348-*ter* c.p.c. per l'inammissibilità dell'appello; art. 380-*bis* c.p.c. per l'inammissibilità e manifesta fondatezza/infondatezza del ricorso per cassazione) incidono sul *quantum*

redazionale, non sul *quid* o sul *quomodo*. La forma dell'ordinanza consente di privilegiare la concisione e l'efficacia della decisione, ma non prescinde dalla motivazione, ancorché succinta.

Sull'ampiezza e sul contenuto della motivazione la riflessione giurisprudenziale ha preso le mosse dalla riformulazione dell'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134/2012. Come è noto, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma sesto, Cost. La violazione di questo limite dà luogo a una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c. (Cass. 25 settembre 2018, n. 22598).

L'obbligo della motivazione – quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale – è violato nelle ipotesi di: (i) mancanza materiale o grafica della motivazione; (ii) motivazione apparente; (iii) manifesta ed irriducibile contraddittorietà; (iv) motivazione perplessa od incomprensibile (Cass. sez. un. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). Al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940).

In sostanza, come enunciato da Cass. sez. un. n. 8053/2014 cit., a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.

Il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell'art. 360 c.p.c. concerne, invece, l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extra-testuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

Spesso è stato dibattuto il tema della motivazione *per relationem*, che potrebbe risolversi in una motivazione apparente. Ciò si verifica quando non siano spiegate, o non lo siano adeguatamente, le ragioni per le quali è recepito l'atto richiamato (del medesimo o di altro giudice, dell'ausiliario del giudice o anche di una delle parti) <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr.: Cass. 7 novembre 2016, n. 22652 in caso di motivazione che rinvia all'atto di appello; Cass. 23 settembre 2016, n. 18754 per il rinvio a pregressa ordinanza resa dal giudice nel medesimo procedimento e Cass. 19 luglio 2016, n. 14786 riguardo il richiamo alla sentenza impugnata: (a) consentito ove il giudice d'appello esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia **in relazione ai motivi di impugnazione proposti**, così da permettere, attraverso la motivazione di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato in modo da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata; (b) inammissibile se il giudice si limiti ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

Nello stesso solco si pone Cass. 23 marzo 2017, n. 7402 che ha dichiarato nulla – per mancanza, sotto il profilo sia formale che sostanziale, del requisito di cui all'art. 132, comma primo, n. 4), c.p.c. – la sentenza la cui motivazione consista nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti nell'atto che ha veicolato la domanda accolta, quanto non meglio individuati documenti ed atti ad essa allegati, oltre ad una consulenza tecnica, senza riprodurre le parti idonee a giustificare la valutazione espressa, né indicare la ragione giuridica o fattuale che, come emergente dall'oggetto del rinvio, il giudice abbia ritenuto di condividere.

È invece corretta la motivazione *per relationem* fondata su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione delle controversie, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni (Cass. 31 gennaio 2019, n. 2861; 6 settembre 2016, n. 17640). Sotto altro profilo, va messo in rilievo come il contenuto motivazionale della sentenza non deve essere necessariamente originale. A questo proposito Cass. sez. un. 16 gennaio 2015, n. 642 ha statuito che la sentenza la cui motivazione si limiti a **riprodurre** il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive.

### *La chiarezza e la sinteticità.*

Gli interventi giurisprudenziali su questo aspetto hanno pressoché sempre interessato gli atti di parte <sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Secondo Cass. 28 maggio 2018, n. 13312 (conf. Cass. 3 febbraio 2015, n. 1926) per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3), c.p.c. [*id est*: **esposizione sommaria dei fatti della causa**] il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati *causa petendi* e *petitum*, nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarci da una **faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla Corte un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente**. Il requisito non è adempiuto, pertanto, laddove i motivi di censura si articolino in un'inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado.

Cass. 20 ottobre 2016, n. 21297 ha enunciato il **fondamento normativo** del principio della **chiarezza e della sinteticità degli atti processuali, di parte e del giudice**, ravvisandolo nell'art. 3 c.p.a., che enuncia un principio generale del diritto processuale, che ha i suoi riferimenti costituzionali nel diritto di agire in giudizio ("*L'eccessiva lunghezza degli atti processuali danneggia, in primo luogo, la parte che ha ragione: essa, nel ritardo, vede leso il proprio diritto di difesa (garantito mediante*

Ma si tratta di caratteristiche indubbiamente pertinenti anche gli atti del giudice, delle quali si trova traccia, non meramente descrittiva, in diverse fonti.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella circolare n. 20691 dell'8.10.2007, da ultimo modificata il 21.02.2018, recante "Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati", stabilisce che "il parametro della capacità ... è 'positivo' quando sussistono le seguenti condizioni: sono accertate, nei provvedimenti esaminati, la chiarezza, la completezza espositiva e la capacità di sintesi in relazione ai presupposti di fatto e di diritto e la loro congruità in relazione ai problemi processuali ... affrontati".

Il Primo Presidente della Corte di cassazione ha emanato il decreto 14.9.2016, n. 136 sulla tecnica di motivazione delle sentenze civili, che – rilevate le gravi conseguenze sulla ragionevole durata del processo e sull'esercizio della funzione nomofilattica della Corte che l'ingente carico dei procedimenti provoca – dispone la redazione dei provvedimenti con diversa struttura a seconda che abbiano o meno valenza nomofilattica, richiamando comunque al rispetto dei canoni di chiarezza, essenzialità e funzionalizzazione della motivazione alla decisione <sup>3</sup>.

---

*l'art. 24 della Costituzione e tutelato, in quanto inviolabile, dall'art. 2 nella forma più ampia). Ma danneggiata è anche – indirettamente – la collettività, poiché la giurisdizione è risorsa limitata della quale occorre razionalizzare l'impiego": rel. Min. al progetto di riforma dei c.p.c. e c.p.p.) e nel diritto ad un processo di ragionevole durata. La vicenda riguardava il caso di un ricorso di 251 pagine, 41 delle quali – sebbene dedicate all'esposizione del fatto – non ne indicavano affatto il contenuto e 191, illustrative dei motivi del ricorso, erano redatte in modo confuso e oscuro, richiamando atti di parte e brani di documenti. Nello stesso senso, più di recente, Cass. 21 marzo 2019, n. 8009 che ha dichiarato inammissibile un ricorso puramente riproduttivo di stralci degli atti difensivi depositati dal ricorrente nei precedenti gradi del giudizio senza formulare alcuna specifica censura nei confronti della decisione impugnata.*

Infine Cass. sez. un. 17 gennaio 2017, n. 964 – in tema di sindacato delle Sezioni Unite della Corte sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione – ha chiarito che è configurabile l'**eccesso di potere giurisdizionale** con riferimento alle regole del processo amministrativo solo nel caso di un radicale stravolgimento delle norme di rito che implichi un evidente diniego di giustizia, sicché **non è affetta da tale vizio la pronuncia con la quale il giudice amministrativo**, facendo applicazione della sanzione stabilita dall'art. 40 c.p.a., nonché dell'art. 3, comma 2, del medesimo c.p.a. e dell'art. 13-ter disp. att. c.p.a., **abbia dichiarato l'inammissibilità dell'atto d'appello per violazione dei doveri di specificità, chiarezza e sinteticità espositiva.**

<sup>3</sup> In particolare, il decreto dispone che i provvedimenti della Corte devono essere improntati ai canoni di: 1. chiarezza ed essenzialità; 2. stretta funzionalità dell'*iter* argomentativo alla decisione;

Ancora: il Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del *Plenum* in data 20.6.2018 (“Prima attuazione delle linee-guida in tema di esame preliminare delle impugnazioni e modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti”) ha – fra l’altro – approvato alcuni modelli di sentenza/ordinanza di secondo e di primo grado, da inserire nel programma *Consolle* in modo da essere agevolmente fruibili da tutti i magistrati, ferma la possibilità di modificarli e adattarli secondo le specifiche esigenze. Sono modelli dichiaratamente ispirati a una logica di sinteticità formale e contenutistica, che propongono un modello di provvedimento autosufficiente, dalla cui sola lettura può desumersi un quadro completo e coerente delle ragioni di diritto poste a fondamento della decisione <sup>4</sup>.

Sebbene non sia riuscita a produrre il risultato prefisso, non può essere sottaciuta – quanto meno perché indice di una sensibilità culturale di questa tematica – l’esperienza delle tre Commissioni ministeriali per le modifiche normative dei codici di rito, civile e penale, volte a favorire la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice <sup>5</sup>.

---

3. assenza di motivazioni subordinate, di *obiter dicta* e di ogni enunciazione che vada oltre ciò che è indispensabile alla decisione; 4. puntualità dei richiami ai precedenti giurisprudenziali di legittimità. Per i provvedimenti che non hanno funzione nomofilattica, inoltre, il decreto dispone che: 1. l’esposizione dei fatti di causa deve essere estremamente concisa e funzionale solo a rendere comprensibili le ragioni della decisione e può, anzi, essere totalmente assente quando i fatti di causa emergono dalle ragioni della decisione; 2. l’esposizione dei motivi di ricorso, pur talora necessaria, deve essere omessa quando la censura possa risultare dal medesimo tenore della risposta della Corte. Infine, è stata data indicazione di impiegare, nei provvedimenti particolarmente semplici, tecniche di redazione della motivazione che utilizzino, con il decisivo apporto del CED, appositi moduli per specifiche questioni, processuali o di diritto sostanziale, sulle quali la giurisprudenza della Corte è consolidata (salva la possibilità di discostarsi motivatamente dai precedenti); gli stessi moduli possono essere utilizzati, quali parti di motivazione, nelle sentenze più complesse o di valenza nomofilattica.

<sup>4</sup> I modelli, diversificati a seconda della tipologia e del contenuto del provvedimento (declaratoria di inammissibilità dell’appello; sentenza di merito; sentenza contestuale; controversia semplice o complessa), contengono indicazioni sulla sua struttura e sui suoi aspetti grafico-formali.

<sup>5</sup> Si tratta della Commissione istituita con decreto del Ministro della giustizia in data 9 febbraio 2016 relativamente al giudizio di legittimità, della Commissione istituita con il decreto 28 luglio 2016 e integrata con decreto del 19 ottobre 2016 per i giudizi di impugnazione e, infine, della Commissione istituita con il decreto 18 settembre 2017 e integrata con decreto 3 gennaio 2018 per il giudizio di primo grado.

Anche l'esperienza degli uffici di merito testimonia la specifica attenzione posta al tema della sinteticità e della chiarezza degli atti processuali, di parte e del giudice. In questo ambito, una particolare rilevanza va riconosciuta all'attività degli Osservatori sulla giustizia civile, che si è spesso tradotta nell'adozione di "protocolli" (strumenti di cd. *soft law*), nei quali vengono condensate virtuose prassi giudiziarie e lavorative, condivise da Magistratura e Foro. A questo proposito può essere ricordato, in senso al Tribunale civile di Roma, il "Protocollo sulla sinteticità e chiarezza degli atti e dei provvedimenti nel giudizio di primo grado", sottoscritto dal Tribunale, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dall'Osservatorio della giustizia civile il 12 dicembre 2017. Per quanto attiene alla redazione dei provvedimenti decisori stabilisce che *"deve essere improntata a canoni di: 1. chiarezza ed essenzialità; 2. stretta funzionalità dell'iter argomentativo alla decisione; 3. assenza di motivazioni subordinate, di obiter dicta e di ogni enunciazione che vada oltre ciò che è indispensabile alla decisione; 4. puntualità dei richiami ai precedenti giurisprudenziali"* (art. 17).

La chiarezza e la sintesi non sono una gabbia entro la quale confinare l'espressività contenutistica e il linguaggio dell'estensore dell'atto. Costituiscono valori essenziali per l'efficacia espositiva dell'atto e la esatta percezione delle sue ragioni (es. la vicenda dei medici specializzandi iscritti prima del 1983). Più specificamente, la chiarezza è un fine che si persegue attraverso la sinteticità.

La chiarezza – che si sostanzia nella agevole comprensione del testo, perseguita sia con l'ordinata ed esauriente esposizione degli argomenti sia con la correttezza del linguaggio – deve essere innanzi tutto **mentale** (Scialoja, 1911; Calamandrei, 1947). La chiarezza espositiva discende dalla chiarezza mentale.

La chiarezza, che vuol dire farsi comprendere, è dunque in evidente e stretto rapporto concettuale con il principio della motivazione dei provvedimenti (art. 111, comma sesto, Cost.). Essa determina la qualità della giurisdizione, sotto il profilo

della comprensibilità e della prevedibilità delle decisioni, perché favorisce la certezza del diritto e la riduzione del contenzioso, nonché sotto quello della proporzionalità delle risorse rispetto alla domanda di giustizia.

La sinteticità non si identifica con la brevità. Il suo concetto è plasticamente scolpito nelle espressioni *non multa, sed multum* oppure *multa paucis*. La sinteticità è dunque – secondo la formulazione di una nota sentenza del Consiglio di Stato <sup>6</sup> – un rapporto di proporzione tra la complessità del concetto da esprimere e le dimensioni del testo che lo contiene. Pertanto, la motivazione sintetica deve essere al tempo stesso esaustiva e concisa: nulla di più e nulla di meno di quel che serve a esporre le ragioni della decisione.

Per queste ragioni è preferibile non redigere “sentenze-trattato”, anche in sede di massima istanza giudiziaria, perché possono dare luogo a costruzioni giuridiche bizzarre o dagli esiti, alla lunga, imprevedibili (v. la “accessione invertita” in materia di espropriazione per pubblica utilità; il “contatto sociale”, che dal campo della responsabilità professionale medica si è esteso a svariati altri micro-sistemi; il cd. illecito comunitario per omesso recepimento di direttive costruito come “inadempimento dell’obbligazione *ex lege* dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica”).

Per le stesse ragioni occorre molta attenzione nella stesura di sentenze complesse, specialmente per evitare pericolosi *obiter dicta* soprattutto quando – rappresentando passaggi essenziali del ragionamento che ha condotto alla decisione – finiscono per porsi in contrasto inconsapevole con qualche precedente.

### ***Struttura della sentenza.***

Dei cinque aspetti in cui si articola il discorso retorico classico nella stesura della sentenza possono essere utilmente impiegate i primi quattro, opportunamente adattati (1. *inventio*, ricerca delle questioni rilevanti per svolgere la motivazione; 2. *dispositio*, organizzazione degli argomenti da trattare; 3. *elocutio*, corretta

---

<sup>6</sup> Cons. Stato, 12 giugno 2015, n. 2900.

espressione stilistica delle argomentazioni, con la scelta di un lessico appropriato; 4. *memoria*, esposizione e confutazione/avallo delle argomentazioni delle parti). Trattandosi di atto scritto, ovviamente, non rileva la quinta fase (*actio*: declamazione del discorso).

Pertanto, occorre innanzi tutto fare “chiarezza mentale” attraverso la selezione – fra i molteplici fatti dedotti dalle parti e le argomentazioni svolte per sostenere le tesi di diritto – di ciò che è rilevante per la decisione, scartando il superfluo (*inventio*).

Con riguardo alla *dispositio* può essere utile il seguente ordine nei passaggi della motivazione: riassunto “limitato”, ma fedele delle argomentazioni delle parti (ragioni in fatto e in diritto); esposizione compiuta del *thema decidendum*; illustrazione della scelta della tesi “vincente” e delle ragioni della scelta. In questo contesto è bene storicizzare la decisione con una breve narrativa dei fatti (o del processo, se si tratta di giudizio di appello). A questo riguardo, va sottolineato che l’espulsione dello “svolgimento del processo” dalla motivazione, previsto per velocizzare i tempi della redazione, non vuol dire eliminazione del “fatto” storico. Spesso è proprio la ricostruzione del fatto storico che orienta la decisione, per cui questo diviene imprescindibile.

È bene inoltre supportare con richiami giurisprudenziali mirati e corretti la soluzione adottata, soprattutto per dirimere il contrasto fra le contrapposte tesi delle parti. Da non dimenticare mai l’importanza dell’esattezza della citazione dei precedenti (con specifico riguardo alla vicenda “in fatto”), sia per impiegarli a sostegno delle ragioni esposte (art. 118 dis. att. c.p.c.: “*esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi*”), sia per sottoporli a critica (a maggior ragione). Diffidare delle massime, specialmente se non ufficiali.

In sostanza, anche per la sentenza civile può trovare applicazione il criterio previsto per la sentenza penale dall’art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p., con particolare riguardo alla sua seconda parte (“*la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui cui la motivazione è fondata, con l’indicazione delle prove poste a base della decisione*”).

stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie").

Nell'ipotetico schema della struttura di motivazione della sentenza, può essere utile anticipare l'esito del giudizio all'esposizione delle ragioni che lo determinano? Non c'è dubbio alcuno che questa scelta si risolve a tutto vantaggio del canone della chiarezza della decisione; ma potrebbe far sorgere il dubbio sull'effettiva "terzietà" del giudice, le cui successive motivazioni potrebbero apparire solo il frutto di un pre-giudizio, anziché l'esposizione delle reali ragioni della decisione assunta all'esito del vaglio delle opposte argomentazioni delle parti. Una possibile soluzione di questo dilemma sta nell'espone compiutamente, ancorché succintamente, quelle argomentazioni e del *thema decidendum*, in modo che sia chiaro non solo l'esito della decisione, ma anche la sua assunzione solo dopo aver ponderato in pari misura le tesi dei contendenti.

L'ordine logico della decisione – delineato nell'art. 276 c.p.c. – può essere alterato dall'applicazione del principio della "ragione più liquida", che ha il suo fondamento negli artt. 24 e 111 Cost.<sup>7</sup>.

Da segnalare che la pronuncia iniziale in tema di ragione più liquida (resa da Cass. sez. un. 8 maggio 2014, n. 9936) può essere fuorviante. Infatti essa afferma che deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale: nella specie, sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di

---

<sup>7</sup> Cfr., da ultimo, Cass. 9 gennaio 2019, n. 363: in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'amministrazione finanziaria volto a far dichiarare non dovuta una determinata agevolazione affermando, in accoglimento del ricorso incidentale, la decadenza della stessa dall'esercizio della pretesa impositiva, stante il carattere pregiudiziale della relativa censura). Conf. Cass. 11 maggio 2018, n. 11458.

difetto di giurisdizione del giudice italiano, la Corte ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria *ex art. 2051 c.c.*, avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della *res* da parte del danneggiato. È evidente che al giudice di merito non può essere consentita una decisione in questi termini. Se ne deduce che il principio della ragione più liquida può essere applicato non indiscriminatamente fra tutte le questioni da decidere, ma soltanto fra quelle che presentano la stessa valenza sul piano logico-giuridico (es. pregiudiziali, preliminari, merito).

Va inoltre ricordato che allorquando la decisione sia stata adottata alla stregua del principio della ragione più liquida, basandosi la soluzione della causa su una o più questioni assorbenti, **il giudicato non si forma**, nemmeno implicitamente, **sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice**, cioè di un accertamento effettivo, specifico e concreto (Cass. 17 marzo 2015, n. 5264).

Altro criterio decisorio da impiegare per favorire la sinteticità della motivazione è quello dell'assorbimento, che consiste nel non decidere sui capi o sulle domande/motivi divenuti superflui a seguito di decisione già presa su altri. L'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre in senso proprio quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che ha già ottenuto in modo pieno, con la pronuncia sul capo/domanda/motivo assorbente, la tutela richiesta (accolto il motivo di annullamento della sanzione amministrativa per vizio del procedimento di irrogazione, restano assorbiti i motivi formulati con riguardo al merito della contestazione dell'illecito). L'assorbimento ricorre anche, in senso improprio, quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni ovvero comporta un implicito rigetto delle altre domande (accolta la domanda principale a titolo contrattuale, è assorbita la stessa domanda formulata, prudenzialmente, a titolo di indebito arricchimento).

La tecnica dell'assorbimento delle ragioni va utilizzata *cum grano salis*.

Essa è corretta, ad es., quando si accolgano (e si motivano) capi pregiudiziali di rito e/o di merito che precludono l'esame del merito ed in tal caso va evitata la motivazione *ad abundantiam* (es. accolta la prescrizione, non va esaminato il merito, neppure *a.a.*, perché assorbito) oppure se la *res litigiosa* è articolata in più punti (diversi motivi di opposizione o di impugnativa, uno dei quali è dirimente) oppure ancora in presenza di più punti o domande equi-ordinati o di pari valore, per cui l'accoglimento di un punto o di una domanda rende superfluo l'esame degli altri (es.: si accoglie la domanda principale, per cui la subordinata resta assorbita). In ogni caso, quando si usa la tecnica dell'assorbimento è bene evitare di prendere posizione sulle questioni assorbite.

### ***Il linguaggio giuridico***

Si pone in primo luogo un'esigenza di correttezza nell'uso del linguaggio giuridico per l'aspetto che riguarda la correttezza giuridica della decisione <sup>8</sup>.

Ma il linguaggio giuridico viene in considerazione anche come fattore della comunicazione. Nella Magna Charta dei giudici europei del 17 novembre 2010 <sup>9</sup> e nella raccomandazione del Consiglio d'Europa, anch'essa in data 17 novembre 2010, (fonti di *soft law*) si raccomanda ai giudici di "*usare un linguaggio chiaro e comprensibile*".

Sotto questo aspetto viene in considerazione il dato qualificante dell'attività giurisdizionale: essa è lo svolgimento di un pubblico servizio, non l'esercizio di un potere (tanto meno autoritativo). Ecco allora che la comprensibilità delle decisioni diviene elemento essenziale non solo per gli addetti ai lavori (ai fini delle impugnazioni, delle esecuzioni, dello studio della giurisprudenza ecc.), ma anche

---

<sup>8</sup> Cass. 27 marzo 2018, n. 7513 segnala "*l'esigenza del rigore linguistico come metodo indefettibile nella ricostruzione degli istituti*" giuridici; Cass. sez. un. 15 giugno 2015, n. 12310 ammonisce che "*l'utilizzo di formule brevi e icastiche può servire a semplificare comunicazione ed a favorire il richiamo convenzionale di concetti*" a patto che si tratti di "*formule che abbiano ... un indiscusso retroterra concettuale, essendosene preventivamente stabilito in modo convenzionale ed inequivoco il significato*".

<sup>9</sup> Visibile in [http://www.associazionemagistrati.it/media/79544/03\\_Sabato.pdf](http://www.associazionemagistrati.it/media/79544/03_Sabato.pdf)

– e soprattutto – per i cittadini (art. 101 Cost.) ai fini del controllo democratico dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Occorre allora acquisire consapevolezza del problema dell'uso di un linguaggio complesso, altamente tecnico, che incide su diritti fondamentali della persona. Da qui l'importanza del suo studio e della diffusione del *dubbio sull'efficacia della comunicazione*.

In ogni processo v'è una pluralità dei linguaggi originari (atto di parte; documento; testimonianza; relazione del c.t.u.) e una pluralità dei destinatari del provvedimento (avvocato; parte processuale; giudice del grado superiore; dottrina; utente del servizio). Nel redigere il provvedimento, il giudice deve, innanzi tutto, operare una sintesi "comunicativa", riducendo ad un unico registro la pluralità dei linguaggi originari. Deve poi, a sua volta, imparare ad acquisire la cultura di una scrittura giuridica chiara e sintetica. A questo riguardo sono oramai numerose le varie iniziative di formazione del giurista, nelle più diversificate sedi istituzionali, consistenti non solo nel classico modello di relazioni e/o tavole rotonde, ma anche nella partecipazione dei corsisti in veri e propri laboratori di (ri)scrittura di provvedimenti giudiziari <sup>10</sup>.

Alcuni accorgimenti pratici da osservare durante la stesura del provvedimento possono favorire la chiarezza e la sinteticità linguistica. Si va dalla rilettura e riscrittura del testo prima del suo deposito alla cura degli aspetti grafico-formali (carattere, stile, numerazione e titolazione dei paragrafi, impaginazione, regole formali di citazione di testi normativi, precedenti giurisprudenziali, autorità giudiziarie), stilistici (uso della punteggiatura, impiego del latino e dell'inglese, proprietà e semplicità del linguaggio) e informatici (uso accorto e sempre vigile del "copia-e-incolla" e del correttore ortografico), a svariate altre tecniche di re-

---

<sup>10</sup> A solo titolo esemplificativo possono ricordarsi, per la giurisdizione ordinaria, i corsi che la Scuola Superiore della Magistratura organizza in collaborazione con l'Accademia della Crusca e le iniziative di formazione territoriale delle varie strutture decentrate della formazione periodica dei magistrati istituite presso le corti d'appello. Rinvio, per eventuali ragguagli, al sito *internet* della Scuola: <http://www.scuolamagistratura.it/>.

dazione del testo giuridico, *rectius*: giudiziario <sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Su questi aspetti, v. più diffusamente il “Breviario per una buona scrittura” allegato alla relazione della terza Commissione ministeriale, istituita con D.M. 18 settembre 2017 e integrata con D.M. 3 gennaio 2018, di cui alla nota 5.